



BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI 1 (UNA) BORSA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE DI "SAPIENZA" UNIVERSITA' DI ROMA, SETTORE CONCORSUALE 11/A5, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-DEA/01

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il "Progetto di ricerca etnografica sui patrimoni di conoscenze della comunità locali che hanno coltivato/allevato e custodito, sino ai nostri giorni, le risorse genetiche autoctone del territorio del Lazio con particolare riferimento a quelle iscritte al Registro Volontario Regionale (RVR) di cui alla legge regionale n.15/2000", finanziato dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL);

VISTO il contratto stipulato con l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) per la realizzazione del suddetto progetto di ricerca;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del giorno 9 ottobre 2019, con la quale è stata approvata l'emanazione di un bando di selezione per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria;

VISTO il Regolamento per l'assegnazione da parte di Dipartimenti di borse di studio per attività di ricerca da istituire con fondi a disposizione dei Dipartimenti/Centri di ricerca e derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, Enti pubblici/privati/internazionali o imprese

DECRETA

ART.1

E'indetta una selezione da svolgersi presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione per l'assegnazione di 1 borsa di studio **junior** per attività di ricerca etnografica e di catalogazione nell'ambito del "Progetto di ricerca etnografica sui patrimoni di conoscenze della comunità locali che hanno coltivato/allevato e custodito, sino ai nostri giorni, le risorse genetiche autoctone del territorio del Lazio con particolare riferimento a quelle iscritte al Registro Volontario Regionale (RVR) di cui alla legge regionale n. 15/2000", della durata di n. 2 (due) mesi, finanziata dal predetto progetto di ricerca per un importo pari ad € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00).

Il responsabile scientifico è il Prof. Vincenzo Padiglione.

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura selettiva devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione psicologia.socialesviluppo@cert.uniroma1.it, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1) del bando.

ART.2

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, i candidati in possesso delle seguenti caratteristiche:

- possessore di laurea triennale in Discipline Demo Etno Antropologiche (M/DEA-01), iscritto alla laurea magistrale o a un corso di laurea magistrale o vecchio ordinamento in Discipline Demo Etno Antropologiche (M/DEA-01); titolare di laurea magistrale o vecchio ordinamento in Discipline Demo Etno Antropologiche (M/DEA-01);
- non aver ancora compiuto 29 anni di età alla data di emissione del presente bando di selezione.

L'equivalenza è stabilita, anche riguardo ai titoli conseguiti all'estero e ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice.



ART.3

La selezione avviene per titoli ed esami.

La valutazione della Commissione esaminatrice è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, nel modo seguente.

Il punteggio è espresso in quarantesimi:

- fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se espresso diversamente;
- fino a 10 punti per le prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando;
- fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, master di primo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi di formazione, di corsi di perfezionamento post lauream di primo livello e di attività di formazione conseguiti in Italia o all'estero);
- fino a 15 punti per eventuale colloquio.

Il candidato per essere ammesso all'eventuale colloquio deve conseguire nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 13.

La valutazione dei titoli precederà il colloquio. I risultati della valutazione dei titoli verranno resi noti prima dell'effettuazione del colloquio, mediante affissione nella sede d'esame.

Il giudizio di merito della Commissione esaminatrice è insindacabile.

Gli esiti della valutazione dei titoli e la lista dei candidati ammessi al colloquio verranno pubblicati, prima dell'effettuazione del colloquio, sul sito web del Dipartimento e sul sito dell'Ateneo "Amministrazione Trasparente". Ai candidati ammessi al colloquio verrà inoltre data comunicazione tramite posta elettronica e/o sito web del Dipartimento, con l'indicazione della data, dell'ora e della sede di svolgimento del colloquio, con un preavviso di almeno n. 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di invio della comunicazione e/o dalla data di pubblicazione sul sito web di Dipartimento.

I candidati stranieri o italiani residenti all'estero, ovvero i candidati impossibilitati per gravi e comprovati motivi ad essere presenti, possono sostenere il colloquio anche attraverso mezzi telematici, mediante utilizzo di postazioni informatiche situate presso strutture idonee, tali da consentire l'accertamento dell'identità personale del candidato e da garantire che il colloquio sia sostenuto dallo stesso senza alcun ausilio e previo consenso della Commissione esaminatrice.

ART.4

L'importo della borsa di studio per attività di ricerca ammonta a € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00) ed è erogato dal Dipartimento in n. 2 (due) tranches, con cadenza mensile.

ART.5

Le domande di partecipazione alla selezione, firmate dai candidati, devono essere consegnate **entro e non oltre il giorno 31/10/2019**, pena l'esclusione dalla procedura comparativa, nelle seguenti modalità:

- 1) all'indirizzo PEC psicologia.socialesviluppo@cert.uniroma1.it; è obbligatorio l'utilizzo della posta elettronica certificata personale da parte del concorrente a garanzia della trasmissione della domanda, della sua sottoscrizione e della prova della data di spedizione, nel cui oggetto il candidato dovrà indicare la seguente dicitura "Selezione borsa di ricerca";
oppure



- 2) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Via dei Marsi n. 78, 00185 Roma; deve pervenire tassativamente entro il termine di scadenza del presente bando (non farà fede il timbro postale di spedizione);
oppure
- 3) consegnata a mano presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Via dei Marsi n. 78, 00185 Roma, Terzo Piano, stanza 325, secondo il seguente orario: dal lunedì al giovedì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30; il venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

Nella domanda, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ciascun candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- codice fiscale;
- residenza;
- cittadinanza;
- indirizzo di posta elettronica scelto per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura di selezione;
- i titoli accademici conseguiti, specificando la data, il voto e le istituzioni che li hanno conferiti

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- curriculum didattico e scientifico;
- pubblicazioni.

ART.6

La borsa di studio per attività di ricerca è assegnata a seguito di procedimento di selezione effettuato da apposita Commissione esaminatrice nominata dal Direttore del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento. -

ART.7

La Commissione esaminatrice, all'esito della procedura di selezione di cui all'art.6 del Regolamento, formula una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La borsa di studio per attività di ricerca è assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio per attività di ricerca è attribuita al candidato più giovane di età.

Il giudizio di merito della Commissione esaminatrice è insindacabile.

Gli atti vengono approvati con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione e sono pubblicati sia sul sito web del Dipartimento sia sul sito dell'Ateneo.

Entro n. 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell'attribuzione della borsa di studio per attività di ricerca, l'assegnatario deve far pervenire, pena decadenza, al Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, la dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nel bando di selezione.

In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata assegnazione entro il termine stabilito, la borsa di studio per attività di ricerca viene assegnata al candidato che segue nella graduatoria predisposta dalla Commissione esaminatrice.

La borsa che, per la rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione resta disponibile, è attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.



ART.8

L'assegnatario della borsa ha l'obbligo di:

- iniziare l'attività nella data prevista e secondo le indicazioni del Responsabile Scientifico;
- osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati, nonché il codice etico di Ateneo;
- redigere, al termine del periodo di fruizione della borsa, una relazione scientifica sull'attività svolta da presentare, unitamente alla valutazione del Responsabile Scientifico, al Direttore del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione.

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi, si avrà la decadenza dalla borsa di studio. Nel caso in cui i requisiti soggettivi vengano meno nel periodo della percezione della borsa, l'erogazione della stessa è immediatamente interrotta, con apposito provvedimento di revoca.

L'assegnatario della borsa ha diritto di accedere alle strutture di ricerca cui è assegnato e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura.

La borsa è incompatibile con:

- altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del borsista;
- la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
- assegni di ricerca;
- rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni; attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l'ipotesi di cui al comma seguente.

I borsisti possono svolgere attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, previa comunicazione scritta al Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione e a condizione che non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio all'Università in relazione alle attività svolte.

Non possono partecipare a procedure di assegnazione delle borse di studio per attività di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con il Responsabile Scientifico della borsa, con un professore o ricercatore afferente al Dipartimento o alla struttura sede dell'attività della borsa, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

La borsa di studio per attività di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

ART.9

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio per attività di ricerca e qualora il borsista sia privo di analoga copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dal progetto di ricerca e dall'accordo di collaborazione.

ART.10

Le borse di studio per attività di ricerca sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche come confermato dalla risoluzione n. 120/E del 22.11.2010 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - e non danno luogo a trattamenti previdenziali né valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.



ART.11

I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso sono trattati nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.

Tali dati sono trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità istituzionali di “Sapienza” Università di Roma e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del bando di concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. L’eventuale rifiuto di fornire i dati comporta la mancata fruizione del beneficio economico previsto dal presente regolamento. In relazione al trattamento dei dati, gli interessati possono esercitare i diritti garantiti dalla vigente legislazione.

La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è “Sapienza” Università di Roma in persona del suo legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede dell’Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento.

ART.12

Il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile Amministrativo Delegato, Dott. Fabio Tuffilli.

Roma, 11/10/2019

F.to il Direttore
Prof. Luigi Leone